
STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata, denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE - GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI, SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

siglabile in "G.A.L. Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, Soc. Coop. a r.l.", che adotta le norme della società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale e amministrativa in LOVERE (BG) - via del Cantiere 4.

L'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o operative in uno dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Valle Seriana o della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

ART. 3 - Durata

La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recesso dei soci.

ART. 4 - Scopi

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La società, senza diretto scopo di lucro, in coerenza con le finalità istituzionali, ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER e lo sviluppo economico e sociale dell'area della Valleseriana, del Sebino e Vallecavallina attraverso la promozione e il sostegno di tutti i possibili fattori di crescita economica sociale e culturale.

L'attività sociale interesserà gli ambiti operativi per i quali il PSL (Piano di sviluppo locale) ha previsto specifiche azioni di intervento oltre che i settori, ad essi correlati, che in una qualche misura possono creare ricadute positive e virtuose. In particolare l'attività sociale sarà riferita:

- al settore primario, inteso quale attività economica produttrice di beni agroalimentari e come strumento capace di concorrere al mantenimento e alla valorizzazione ambientale;
- all'animazione del sistema sociale-culturale del mondo rurale;
- alla valorizzazione e alla commercializzazione delle produzioni locali con specifico riferimento a quelle agroalimentari e artigianali tipiche e che sono determinate da specifiche abilità o risorse locali ad eccezione dei prodotti tipici e marchi esistenti registrati all'atto della costituzione della presente società;
- allo sviluppo di servizi, anche di natura telematica, che favoriscano e facilitino la comunicazione e la partecipazione sociale a uno sviluppo integrato;
- alla promozione ed al sostegno di studi, consulenze, ricerche che indaghino il mercato e definiscano il campo delle opportunità economiche e di sviluppo in cui le attività locali, ancorché rinnovate e riorganizzate possano proficuamente inserirsi.
- ad attività volte alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- ad attività di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale per attività connesse agli scopi sociali;
- alla ricerca e diffusione delle tradizioni storiche, culturali e antropologiche del territorio;
- alla promozione dello sviluppo turistico, agriturismo e dell'accoglienza in genere delle zone rurali;
- al sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali, del terziario e industriali;

- all'attivazione e sostegno ai processi di filiera;
- ad attività di ricerche di mercato, studi fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- al recupero e valorizzazione del territorio attraverso la prevenzione dall'inquinamento;
- alla formazione, indirizzata a tutti gli aspetti gestionali esposti, al fine di preparare ed indirizzare le forze economiche e di lavoro operanti sul territorio.

La società si riserva la possibilità di delegare a soggetti terzi l'attuazione di singoli interventi o di parti d'intervento.

Essa fornirà inoltre, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, i servizi generali oggetto del relativo PSL e potrà rappresentare i soci limitatamente per le attività ad essi direttamente riferibili.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (con esclusione delle attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari e alle società di intermediazione mobiliare), compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio.

Nello svolgimento delle proprie attività, la società dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013, motivo principale per il quale viene costituita la società.

A tale scopo la Cooperativa potrà progettare, sviluppare, gestire e sostenere azioni tecniche e scientifiche in campo economico, sociale, culturale e formativo.

La Cooperativa potrà promuovere l'organizzazione di studi progetti e ricerche anche di mercato, di piani promozionali ed economici, per favorire lo sviluppo qualitativo ed economico delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo nelle sue varie forme ed espressioni di offerta.

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa potrà altresì:

- a) intraprendere ogni qualsiasi forma di collaborazione con enti, società, associazioni, imprese private e pubbliche, nazionali, comunitarie ed estere;
- b) assumere o concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;
- c) svolgere ogni e qualsiasi attività tecnica, scientifica, organizzativa e formativa, per realizzare lo scopo sociale, oltre a concorrere per migliorare a livello qualitativo l'occupazione soprattutto giovanile e femminile;
- d) assumere e concedere incarichi progettuali di ogni tipo, nonché partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione, costituiti o costituendi e svolgere ogni altra attività di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta dal Comitato Direttivo o dall'Organo Amministrativo utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di avalli e fidejussioni, nonché la concessione di ipoteche anche a favore di terzi;
- e) gestire strutture per la promozione e la commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività della società.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito;
- 4) promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni

iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni;

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa potrà operare con terzi.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 2522 c.c.

Sono soci fondatori ed ordinari le società, gli enti e associazioni private, gli enti pubblici territoriali, gli enti locali, in forma singola o associata nelle forme di legge e gli organismi di diritto pubblico indicati nell'atto costitutivo della cooperativa.

Non possono essere soci i soggetti che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

Le quote di ingresso una tantum a carico dei soci fondatori per l'avvio attività (start-up) del GAL sono state concordemente fissate in euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) cadauna.

ART. 6 – Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda delle cooperative, delle persone giuridiche o Enti, sottoscritta dal legale rappresentate, dovrà contenere:

- a) la denominazione e la sede legale;
- b) l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) il numero dei soci iscritti;
- d) l'entità della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di motivazione, in caso di diniego entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti previsti.

ART. 7 - Adempimenti nuovi soci

Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale e tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, può determinare una quota di ingresso che il nuovo socio è tenuto a versare unitamente all'intero importo del capitale sottoscritto

Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra. Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario. Trascorso un mese dalla data stabilita senza che siano stati effettuati i versamenti previsti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto sottoscritto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata.

ART. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

ART. 9 - Perdita della qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso nonchè consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società

ART. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 30, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 11 - Rimborso delle quote di partecipazione

La liquidazione della partecipazione del Socio receduto, escluso o suoi aventi causa ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza del termine suddetto.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della partecipazione sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dal valore nominale di euro 400,00 (quattrocento virgola 00);
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.15;
- c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società .

f) dal fondo per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale come previsto dall'articolo 4 della legge 59/92.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti della quota di partecipazione da ciascuno sottoscritta.

ART. 13 - Cessione delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 15 - Bilancio annuale - Ristorno

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così, ripartiti:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;

f) in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto al precedente punto b).

Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di azioni di sovvenzione;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto della disciplina prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 16 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo

A) ASSEMBLEA

ART. 17 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno 120 (centoventi) giorni alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria per l'approvazione ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dall'Organo di controllo. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con lettera semplice a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 18 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, l'organo di controllo;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 19 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

ART. 20 - Svolgimento dell'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, fatta salva la prima assemblea successiva all'atto costitutivo della Cooperativa.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale sottoscritto, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

ART. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno metà dei voti di tutti i soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 (tre a cinque) membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società.

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione un Consigliere designato dallo stesso Consiglio.

ART. 23 - Durata in carica

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni. Il loro incarico è gratuito ed essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società, ivi compreso il costo della copertura assicurativa per la responsabilità civile ed amministrativa, secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione per posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telefono, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

ART. 25 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 26 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dall'Assemblea Straordinaria con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 27 - Presidente, potere di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ai Vice Presidenti o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidenti in carica, se nominati, o in mancanza di questi ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) ORGANO DI CONTROLLO

ART. 28 - Composizione, durata

L'Organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, è un organo monocratico, nominato ed eletto dall'Assemblea.

Resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio nei limiti delle tariffe fissate per i revisori ufficiali dei conti degli enti locali.

L'Organo di controllo esercita anche il controllo contabile e quindi deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Anche in mancanza dell'organo di controllo, con decisione dei soci può essere nominato un revisore legale cui viene attribuita la funzione di revisione legale dei conti ex articolo 14 del D.lgs. 39/2010.

ART. 29 - Poteri dell'Organo di controllo

I poteri dell'Organo di controllo sono disciplinati dal codice civile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 30 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti l'istituzione, la procedura di nomina e i poteri del Direttore, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Società.

ART.31 - SCIoglimento DELLA SOCIETA

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

ART. 32 - CONTROVERSIE

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al punto successivo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Componente l'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

(Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera

Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

ART. 33

REQUISITI MUTUALISTICI. PRINCIPI DI MUTUALITÀ , INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

ART. 34

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
